

Nuovo Statuto del Contribuente con eliminazione del diritto al Contraddittorio per gli atti individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze: rischio di illegittimità costituzionale

Art. 24 Costituzione

Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.

La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.

La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.

Art. 6bis comma 2 della L. 212/2000 come modificato dal [d.lgs. 219/2023](#)

Non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni **individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze**, nonche' per i **casi motivati di fondato pericolo per la riscossione.**

Formule¹ di Luigi VIOLA per il giudizio di compatibilità costituzionale

Diciamo che la Costituzione *Cost* e la disposizione *D1* sono compatibili se la prima non impedisce la formulazione della seconda, con la conseguenza di poter coesistere.
In modo equivalente, possiamo dire che *Cost* e *D1* sono compatibili se e solo se la loro intersezione non è impossibile.

Pertanto: ***Cost* e *D1* sono compatibili $\Leftrightarrow Cost \cap D1 \neq 0$**

Diversamente, diciamo che la Costituzione *Cost* e la disposizione *D1* sono incompatibili se la prima impedisce la formulazione della seconda, con la conseguenza di non poter coesistere.

In modo equivalente, possiamo dire che *Cost* e *D1* sono incompatibili se e solo se la loro intersezione è impossibile.

Pertanto: ***Cost* e *D1* sono incompatibili $\Leftrightarrow Cost \cap D1 = 0$**

¹ Versione 1.0.